



COMANDO LEGIONE CARABINIERI "LIGURIA"

Servizio Amministrativo

Via Brigata Salerno n.19 – 16147 Genova

P.E.C: tge34052@pec.carabinieri.it

CAPITOLATO TECNICO – AMMINISTRATIVO

Indagine esplorativa per l'alienazione in economia, ai sensi dell'art. 421 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, di nr. 8 lotti di veicoli dichiarati fuori uso, con facoltà da parte dell'A.M di chiedere alla ditta aggiudicataria, in alternativa al pagamento a mezzo versamento in Tesoreria, la fornitura di beni/prestazioni di valore equivalente, a titolo di permuta dei materiali oggetto di aggiudicazione (art. 545 D. Lgs 15/03/2010 n.66).

DISPOSIZIONI DI DETTAGLIO

1. MEZZI IN GARA E CUSTODIA

I mezzi fuori uso in gara, in vendita a corpo, di cui all'allegato nr. 8, sono custoditi presso la Caserma "Vittorio Veneto" – zona oltre torrente Sturla in via Brigata Salerno n.19, 16147 Genova.

I suddetti mezzi potranno essere visionati dagli interessati dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00, previ accordi diretti con il personale incaricato rintracciabile all'utenza telefonica 010/35605370 - 35605371 (Luogotenente Mancini).

I concorrenti che non avranno effettuato la ricognizione non potranno sollevare alcuna eccezione sullo stato di conservazione e sulla specie dei materiali alienati e resteranno obbligati al pagamento ed al ritiro degli stessi che si intenderanno, pertanto ceduti nello stato in cui si trovano al momento del ritiro.

2. CAUZIONE PROVVISORIA

Il concorrente dovrà produrre una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo a base d'asta sotto forma di cauzione o fideiussione.

In particolare la cauzione potrà essere costituita, a scelta dell'offerente:

- con bonifico presso il seguente codice IBAN del Comando Legione Carabinieri Liguria: IT28F0760101400000016732166. In tale caso si prega di indicare il numero di conto corrente e gli estremi della banca presso cui questo Comando dovrà restituire la cauzione provvisoria versata, al fine di facilitare lo svincolo della medesima;
- con assegno circolare non trasferibile di un Istituto di Credito di diritto pubblico o di una banca di interesse nazionale emesso a favore del Comando Legione CC "Liguria";
- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 del codice civile;
- l'operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Reggimento;
- avere efficacia per almeno **centottanta giorni** dalla data di presentazione dell'offerta;
- la dichiarazione contenente l'impegno del fideiussore verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art.103 del Codice in favore del Reggimento.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

SE L'OFFERTA È RIVOLTA A PIÙ LOTTI DOVRANNO ESSERE SINGOLARMENTE VERSATI PIÙ DEPOSITI CAUZIONALI.

Il deposito sarà restituito ai partecipanti non risultati aggiudicatari dei lotti in gara, previo apposito provvedimento di svincolo. La cauzione prestata sarà trattenuta fino al pagamento dell'importo offerto ed aggiudicato.

3. MODALITA' E TERMINI PER IL RITIRO DEI VEICOLI

La stipula dell'obbligazione commerciale avverrà solamente a seguito dell'autorizzazione alla permuta da parte del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri –IV Reparto – Direzione della Motorizzazione.

I veicoli saranno consegnati all'aggiudicatario secondo i seguenti criteri:

- a. in caso di pagamento a mezzo versamento in Tesoreria Provinciale dello Stato: dietro presentazione di quietanza originale attestante il pagamento dell'intero prezzo del materiale aggiudicato che dovrà avvenire con versamento diretto presso una qualsiasi tesoreria provinciale dello Stato con imputazione dell'introito erariale al Capo X – Capitolo 2360 del "Stato di previsione dell'entrata" del Ministero della Difesa;
- b. nel caso in cui questo Comando ritenga più conveniente optare per la permuta; all'esito della fornitura dei beni che verranno richiesti in controprestazione nella fase di post-aggiudicazione e conseguente esito favorevole del collaudo/dichiarazione di buona provvista nonché, eventuale presentazione della quietanza in favore della Tesoreria provinciale dello Stato comprovante il pagamento della differenza tra le due prestazioni.

L'aggiudicatario dovrà presentare la fornitura presso il Comando che sarà indicato in sede contrattuale entro 30 (trenta) giorni solari a decorrere dal giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'obbligazione commerciale.

La fornitura di beni in controprestazione sarà soggetta a collaudo/dichiarazione di buona provvista da parte dell'Amministrazione.

Le operazioni di ritiro dei veicoli dovranno avvenire entro 30 giorni lavorativi (feriali) giorni solari a decorrere dalla data della dichiarazione di buona provvista dei materiali forniti, o, se successiva, dalla comunicazione di approntamento alla consegna da parte dell'A.D. I veicoli dovranno essere ritirati, previa rottamazione degli stessi per i lotti non reimmatricolabili, dagli aggiudicatari con propri mezzi, personale ed attrezzature direttamente presso il sito di stoccaggio indicato al precedente punto 1, e a totale rischio degli aggiudicatari stessi e nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 08.00 alle ore 16.30, previ accordi diretti con il Servizio Amministrativo (utenza telefonica n. 010/35605370 - 35605371).

Oltre detto termine, il permanere dei veicoli nel comprensorio militare dell'aerea di stoccaggio non configurerà il contratto di deposito di cui all'art. 1766 e segg. del Codice civile e darà luogo al trasporto forzoso ed allo stoccaggio presso il deposito A.C.I. più vicino, con relativi oneri di trasporto e di deposito a carico dell'aggiudicatario che non ha provveduto al ritiro.

Qualora la ditta aggiudicataria intenda esportare del materiale alienato, ha l'obbligo di comunicare, l'entità, la quantità e la provenienza, all'autorità competente dello Stato di destinazione e di transito, nonché alla regione nel cui territorio sono stoccati i rifiuti, ai sensi del Regolamento CEE 259 del 1 febbraio 1993, modificato ed integrato dal Regolamento CE n. 120/97 del Consiglio del 20 gennaio 1997 e s.m.i..

Si richiama l'attenzione, inoltre, sul disposto di cui agli artt. 26, Regolamento CEE n. 259/1993, nonché 53, D.L.vo n.22/1997, in base ai quali chiunque effettua la spedizione dei rifiuti (materiale alienato) con modalità diverse da quelle previste da leggi e regolamenti, incorre nel reato di "traffico illecito di rifiuti".

Inoltre, l'aggiudicatario, prima del ritiro di ogni lotto di automezzi aggiudicato, si accerterà che ogni elemento esteriore, indicante l'appartenuta proprietà dell'Arma dei Carabinieri, sia stato rimosso, cancellato, distrutto. Il ritiro dei mezzi dai luoghi di giacenza potrà avvenire secondo un preciso ordine di precedenza stabilito dall'Amministrazione.

4. IMMATRICOLAZIONE

a. **LOTTI NR. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7:** trattandosi di veicoli dichiarati fuori uso per normale usura, si intendono, qualora idonei, potenzialmente reimmatricolabili per l'uso civile. L'aggiudicatario, dal momento del ritiro, acquisendone piena proprietà e disponibilità, diviene anche interamente responsabile del loro uso e destinazione, anche ai fini del rispetto delle norme in materia di salvaguardia ambientale. L'eventuale immatricolazione ed iscrizione dei singoli veicoli potrà essere richiesta, da parte dell'aggiudicatario, ai competenti organi istituzionali (MCTC, PRA), previo rilascio di specifico "dispaccio" da richiedere alla Sezione Gestione Patrimoniale di questo Servizio Amministrativo e nel rispetto della normativa vigente. L'Amministrazione si intende sollevata da qualsiasi responsabilità in relazione al buon fine, all'idoneità dei veicoli e/o alle difficoltà di qualsiasi natura eventualmente riscontrate in ordine alle procedure di reimmatricolazione;

b. **LOTTO NR. 11:** trattandosi di alienazione a peso di rottami derivanti da veicoli fuori uso destinati alla rottamazione, non potrà essere richiesta l'immatricolazione di alcuno di essi, fatta eccezione per i tre veicoli incidentati: Subaru Forester e Fiat Grande Punto.

Nel richiamare la scrupolosa osservanza delle procedure in materia di tutela e salvaguardia ambientale, D.Lgs. 24.06.2003 n. 209 così come succ. modificato dal D.Lgs 23.02.2006 n.149 e dal D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., la ditta dovrà fornire:

- a. la copia della IV copia del formulario di identificazione dei rifiuti, ex art. 193 D.Lgs. n. 152/2006, vidimato dal destinatario;
- b. il certificato di rottamazione (art. 5 comma 7 del D.lgs 209/2003) conforme ai requisiti di cui all'Allegato IV del D.lgs 209/2003.

5. PENALITA'

Agli effetti di quanto disposto dall'art. 124 del D.P.R 236/23012 e fermo restando quanto disposto al precedente punto 3, qualora la ditta non provveda al ritiro dei veicoli nei termini previsti, l'Amministrazione può assegnarle un termine non inferiore a 20 (venti) giorni per presentare le proprie giustificazioni. Decorso inutilmente il predetto

termine, ovvero qualora le giustificazioni addotte non vengano ritenute soddisfacenti, l'Amministrazione, valutata la gravità dell'inadempimento, ha facoltà di:

- a. dichiarare risolto l'impegno negoziale ed incamerare la cauzione, in misura proporzionale alla parte non eseguita;
- b. provvedere all'esecuzione in danno dell'impegno negoziale o della parte del contratto non eseguita, con le modalità indicate all'articolo 124 del D.P.R 236/2012;
- c. lasciar continuare l'esecuzione, applicando le penalità di seguito riportate.

Ai fini dell'applicazione delle eventuali predette penalità si stabilisce che, in caso di ritardo nel ritiro dei veicoli, sarà applicata alla ditta, relativamente al/i lotto/i aggiudicato/i o alla parte di esso/i per cui non si è provveduto al ritiro, una multa progressiva pari al 2% (due per cento) per ogni due giorni di ritardo e sino ad un massimo del 10% dell'importo netto del/i lotto/i non correttamente eseguito/i.

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

(Ten.Col.amm Gian Paolo Barca)

Firma omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39 del 12.02.1993

L'originale del documento è custodito agli atti di questo Reparto